

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 19/2021

Bolzano, 29.03.2021

## Novità del Decreto Legge "Sostegni" – DL 41/2021

Gentili clienti,

in seguito, elenchiamo le novità fiscali del DL "sostegni" che introduce un contributo a fondo perduto, contributi agli esercenti in comprensori sciistici, proroghe per la riscossione delle imposte e contributi.

Riportiamo anche l'Ordinanza presidenziale n. 17 del 26.03.2021 nella quale sono disposte sospensioni dei versamenti di diversi tributi comunali.

### **1.1 Contributo a fondo perduto per imprese, professionisti, agricoltori**

Il DL Sostegni prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono **attività di impresa o di lavoro autonomo** o che sono titolari di **reddito agrario** e che sono residenti o stabiliti in Italia. Tra i beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali, i contribuenti forfetari e minimi.

#### **Il contributo a fondo perduto non spetta**

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.03.2021 (esclusi eredi);
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

#### **Il contributo spetta esclusivamente**

- ai soggetti con ricavi o compensi nell'anno 2019<sup>1</sup>, non superiori a 10 milioni di euro;
- a condizione che l'ammontare **medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi relativo all'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della **media mensile** del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019.
- Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione del fatturato.

<sup>1</sup> "Nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021" = 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Per determinare correttamente il fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, che corrisponde di regola alla data di spedizione per le cessioni di merci e alla data di fatturazione o del pagamento per le prestazioni di servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato medio mensile 2020 e l'ammontare del fatturato medio mensile 2019**, come segue:

- **60%** della differenza del fatturato medio mensile per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000<sup>2</sup>;
- **50%** della differenza del fatturato medio mensile per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- **40%** della differenza del fatturato medio mensile per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- **30%** della differenza del fatturato medio mensile per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- **20%** della differenza del fatturato medio mensile per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo **massimo** del contributo è pari a euro **150.000**.

Il contribuente può scegliere tra:

- **Accredito** del contributo su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario
- Riconoscimento di un **credito d'imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica fino al giorno **28 maggio 2021** una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

**Il nostro studio provvederà a verificare il possesso dei requisiti per poter beneficiare di questo contributo e informeremo tempestivamente i nostri clienti.**

Esempio di calcolo del contributo

Inizio attività prima del 01.01.2019

Fatturato tra euro 100k e 400k, pertanto contributo al 50%

Fatturato 2019 € 165.400 -> media mensile 165.400 / 12 = € 13.783

Fatturato 2020 € 114.500 -> media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Riduzione del fatturato del 30,77%

Differenza Media mensile 2019 - media mensile 2020 = 13.783 - 9.542 = **4.241**

**Contributo pari a 2.121€ (50% di 4.241€)**

---

<sup>2</sup> "Nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021" = 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Soggetti	Titolari P.Iva: Imprese, lavoratori autonomi, agricoltori		
Condizioni	Limiti ricavi	Ammontare	Contributi minimi
Ricavi < 10 Mio  Fatturato medio mensile 2020 diminuito del 30% rispetto alla media mensile 2019*  in attività al 23.03.21	Ricavi < 100.000€	60% della differenza fatturato medio mensile 2020 e 2019	Persone fisiche: almeno 1.000€  Società, associazioni: almeno 2.000€  Massimo 150.000€
	Ricavi 100.000€ - 400.000€	50% della differenza fatturato medio mensile 2020 e 2019	
	Ricavi 400.000€ - 1 mil€	40% della differenza fatturato medio mensile 2020 e 2019	
	Ricavi 1 mil€ - 5 mil€	30% della differenza fatturato medio mensile 2020 e 2019	
	Ricavi 5 mil€ - 10 mil€	20% della differenza fatturato medio mensile 2020 e 2019	
* Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza della riduzione di fatturato.			

## **1.2 Sostegno alle attività nei Comuni montani appartenenti a comprensori sciistici**

In aggiunta alle misure di sostegno già previste, è istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato

- alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
- per la concessione di contributi
- in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,
- svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Anche se le **disposizioni devono ancora essere emanate**, il decreto contiene una ripartizione del fondo:

- almeno 70% a favore dei Comuni in ragione dei ticket per gli impianti di risalita venduti nel 2019;
- la restante quota ai Comuni
  - per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei **soggetti esercenti attività di impresa** di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;
  - ai **maestri di sci e alle scuole di sci** in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019 (anche per coloro che abbiano cessato l'attività al 14.02.21 ma comunque erano iscritti all'albo per la stagione 2020/2021).

Le **disposizioni dettagliate**, per quanto riguarda gli importi, il calcolo, le istanze ed il pagamento dei contributi sono ancora da stabilire mediante **decreto ministeriale**.

### **1.3 Fondo per il sostegno di attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza**

---

Per l'anno 2021 è istituito un fondo di 200 mil. euro destinato alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria. Sono comprese le

- imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e
- le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Le modalità di accesso e fruizione del contributo sono ancora da determinare.

### **1.4 Sospensione al 16.12.2021 di diversi tributi comunali**

---

Con l'Ordinanza presidenziale n. 17 del 26.03.2021 sono stati sospesi i termini di versamento di alcune imposte comunali al 16.12.2021.

Per i seguenti tributi e imposte comunali è previsto un versamento unico al 16.12.2021:

- Imposta municipale immobiliare IMI;
- canoni per pubblicità e pubbliche affissioni;
- canoni per l'occupazione nei mercati;
- imposta di soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi.

Il differimento del versamento non è gravato da sanzioni o interessi, il pagamento anticipato è sempre consentito.

I seguenti tributi comunali scadenti tra il 01.01. e 30.06.2021 sono da versare entro il 01.07.2021:

- tariffa gestione rifiuti urbani;
- tariffa per acqua potabile;
- tariffa per servizio di fognatura e depurazione.

### **1.5 Certificazioni Uniche 2021 e dichiarazione precompilata**

---

Sono prorogati al 31.03.2021 i termini per

- la consegna delle CU ai percettori del reddito da parte dei sostituti d'imposta;
- l'invio delle CU da parte dei sostituti d'imposta;
- l'invio dei dati per la dichiarazione precompilata relativi a oneri e spese deducibili.

La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti entro il 10.05.2021.

### **1.6 Riduzione Canone RAI e oneri delle bollette elettriche**

---

Per il 2021 le strutture ricettive e le imprese della ristorazione avranno una riduzione del Canone RAI del 30%. I soggetti, che al 23.03.21 hanno già versato tale canone, avranno un credito di imposta del 30% del canone versato. Le disposizioni in merito a questo credito di imposta sono ancora da emanare.

Chi non abbia ancora versato il Canone RAI potrà versare il 30% in meno. **Il termine di versamento è stato spostato a fine maggio 2021.**

Esiste la possibilità che per il 2021 ci sia **un completo esonero dal pagamento** del canone RAI per le strutture ricettive, pertanto consigliamo di aspettare con il versamento almeno fino alla conversione in Legge del DL Sostegni.

È prevista una riduzione degli oneri nelle bollette elettriche di aprile, maggio e giugno 2021 per le utenze elettriche non domestiche. La riduzione sarà automatica in bolletta e condizionata alle risorse stanziare.

### 1.7 Contributo per riduzione del canone di locazione abitativo

È stato rifinanziato il fondo per contributi a fondo perduto concessi alle seguenti condizioni:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione deve essere per l'abitazione principale del conduttore;
- l'immobile locato si trova in un Comune ad alta tensione abitativa (Bolzano, Merano, Laives, Appiano, Lagundo, Lana);
- il contratto di locazione deve essere attivo il 29.10.2020.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, fino ad un massimo annuo di 1.200 euro per locatore.

### 1.8 Incremento del limite degli aiuti di Stato

Il *Temporary Framework* limita l'ammontare degli aiuti di Stato che le imprese possono ricevere (3.1 TF).

I limiti per aiuti di Stato erogati da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali, Camere di commercio sono prorogate fino al 31.12.2021 e non possono eccedere gli importi di cui sotto per singola impresa o gruppo.

I nuovi limiti di cui al punto 3.1 TF sono

- 1.800.000 euro per tutte le imprese (precedentemente 800.000 euro);
- 225.000 per le imprese agricole (precedentemente 100.000 euro);
- 270.000 euro per le imprese nel settore della pesca (precedentemente 120.000 euro).

Rientrano in questo limite gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Gli aiuti di Stato possono anche essere concessi sotto forma di misure a sostegno per la copertura dei costi fissi (3.12 TF) alle imprese che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Questi contributi sui costi fissi possono raggiungere fino al 90% dei costi fissi e possono essere concesse entro il limite di 10 mil. di euro per impresa o gruppo, in aggiunta ai contributi di cui al punto 3.1 TF.

### 1.9 Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro

Debiti per carichi affidati agli agenti di riscossione	Debiti iscritti dal 2000 al 2010. Cartelle che al 23.03.2021 hanno un debito residuo fino a 5.000 euro.	
Soggetti esigibili	Persone fisiche	Reddito 2019 < 30.000 euro
	Altri soggetti	Reddito del periodo d'imposta al 31.12.2019 < 30.000 euro

Sospensione temporanea	Sono sospesi i pagamenti per i debiti di cui sopra fino al rilascio del decreto del Ministero dell'Economia che regolerà questo stralcio.
------------------------	---

## 1.10 Definizione agevolata dei debiti da controlli automatici

Per gli avvisi bonari (art. 36-bis) derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni (Redditi, Iva, 770) è previsto lo **stralcio delle sanzioni e delle somme aggiuntive**, a certe condizioni.

Debiti tributari	Avvisi bonari a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni (redditi, Iva, 770) Del periodo d'imposta 2017 elaborate entro il 31.12.2020 ma non ancora inviate. Del periodo d'imposta 2018 elaborate entro il 2021.
Requisiti soggettivi	Soggetti con partita Iva attiva al 23.03.2021 che hanno subito una riduzione del volume d'affari maggiore del 30% nel 2020 rispetto al 2019. Per soggetti che non presentano una dichiarazione Iva la riduzione si calcola sui ricavi dichiarati in dichiarazione dei redditi per il 2020.
Vantaggi	Stralcio delle sanzioni e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono di regola il 30%, definibili con il 10%.
Modalità di fruizione	La fruizione della definizione dovrebbe essere automatica. L'Agenzia delle Entrate, insieme all'avviso bonario invia anche la proposta di definizione agevolata, identificando i soggetti che ne hanno diritto.

## 1.11 Sospensione attività di riscossione

I termini di versamento dei debiti tributari derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi sono sospesi per quelli in scadenza dall'08.03.2020 al 30.04.2021. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2021.

I pagamenti delle rate derivanti da definizioni agevolate (es. rottamazione, "saldo e stralcio") si considerano effettuate tempestivamente se eseguiti:

- entro il 31.07.2021 per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30.11.2021 per le rate in scadenza nel 2021.

Gli accantonamenti per pignoramenti presso terzi da parte degli agenti di riscossione sono sospesi fino al 30.04.2021 (anziché 28.02.2021).

I termini per le notifiche delle cartelle di pagamento dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei Redditi, Mod. 770 e Iva dei periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 sono prorogate come segue:

- notifica delle cartelle da liquidazione automatica delle dichiarazioni presentate nel 2018 (per il 2017) scade il 28.02.2023 (e non il 31.12.21);
- notifica delle cartelle da liquidazione automatica delle dichiarazioni presentate nel 2019 (per il 2018) scade il 31.12.2023 (e non più il 31.12.22)
- notifica delle cartelle da controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2018 (per il 2017) e nel 2017 (per il 2016) scade il 29.02.2024 ovvero il 28.02.2023.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

